



**REGOLAMENTO DI ISTITUTO E**  
**DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**  
**“Settore Convitto”**



**Anno Scolastico  
2010-2011**

Via C. Pintus, snc, cap 09134 tel. 070 500 784 fax 070 521897

Via G. Manno, 14, cap 09124 tel. 070 662 691 fax 070 652 346

web: [www.convitto.cagliari.it](http://www.convitto.cagliari.it)

## Introduzione

Il Convitto Nazionale è un Istituto di Educazione dello Stato e tutti gli alunni sono accolti in qualità di semiconvittori o convittori e come tali possono frequentare la Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.

Il presente Regolamento è fedele allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 14\6\1998, n. 249) alle modifiche introdotte con il D.P.R. del 21 novembre 2007, n. 235, entrate in vigore il 2 gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, al Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1927, ancora in vigore per la Scuola Primaria, al D.L. del 1° settembre 2008, n. 137, e al Regolamento del Convitto Nazionale.

Ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovato fino a nuova revisione.

## Premessa

*Il Convitto Nazionale è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio per l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica.*

*Il Convitto Nazionale è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.*

*Tale comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Il seguente Regolamento di Istituto si pone come documento che include i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno del Convitto Nazionale come comunità educante.*

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

## Art. 1 - NORME PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI

- a. Nel Convitto sono ammessi gli alunni che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, abbiano compiuto il sesto anno di età, siano in regola col corso di studi e frequentino le scuole interne (primaria, secondaria di primo e di secondo grado).

Possono inoltre essere ospitati, in qualità di convittori, gli alunni frequentanti le scuole superiori della città.

- b. Gli aspiranti all'ammissione in Convitto devono inoltrare domanda al Rettore e allegare ad essa gli appositi documenti. Tutte le informazioni del caso possono essere richieste alla segreteria didattica di Via C. Pintus.

- c. Agli aspiranti non residenti in Cagliari è data facoltà di designare, nella domanda di ammissione in Convitto, persona residente in città, bene accetta alla direzione e non appartenente al personale del Convitto, che sia incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

- d. Non può essere designato più di un raccomandatario per ciascun alunno; ogni raccomandatario non può essere designato da più di una famiglia.

- e. Tutti i convittori e i semiconvittori sono tenuti al pagamento di una retta annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La retta va pagata in tre rate anticipate con scadenza al 31 luglio, 31 gennaio, 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento: le iscrizioni alle classi iniziali vanno effettuate entro il 31 gennaio e contemporaneamente va versata la prima rata.

Nessuna riduzione di retta può essere accordata per le assenze temporanee, dovute a qualsiasi motivo.

- f. Si può essere ammessi al Convitto partecipando al **concorso indetto dall'I.N.P.D.A.P. riservato ai figli dei dipendenti statali** che garantisce il pagamento del 90% della retta annuale.

- g. Sono inoltre bandite annualmente delle **borse di studio a carico della Regione Sardegna e della Fondazione Convitto Nazionale** che garantiscono la *frequenza gratuita* agli alunni bisognosi e meritevoli.

- h. La famiglia che decide di non rimandare il figlio in Convitto o al semiconvitto nell'anno successivo, deve dare disdetta entro e non oltre il 15 luglio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- i. È data facoltà al Rettore di allontanare dal Convitto e/o semiconvitto l'alunno la cui famiglia o ente non soddisfa, nei termini prescritti, al pagamento della retta e della quota fissa o deposito.

- l. Quando un giovane è ammesso in Convitto in qualità di convittore o semiconvittore, la famiglia o l'ente pagatore, assume l'obbligo per l'intera retta annuale. Le rette versate non saranno

restituite.

- m. Per le spese accessorie e personali dell'alunno e per eventuali danni, ogni famiglia deve effettuare, all'atto dell'iscrizione, un deposito fisso da rinnovarsi 8 ogni anno. Qualora esso non dovesse essere sufficiente a rimborsare il danno cagionato dal proprio figlio, la famiglia è tenuta al pagamento della differenza.
- n. Gli alunni convittori possono permanere nell'istituto dalle ore 17.00 della domenica alle ore 18,20 del sabato.
- o. Gli alunni convittori frequentanti le scuole superiori esterne possono, dietro autorizzazione scritta dei genitori, recarsi e rientrare da soli da scuola.
- p. Per l'ammissione in convitto verrà data precedenza a coloro che si iscriveranno al liceo interno. In caso di esubero verrà valutata la distanza dal comune di residenza all'istituto scolastico scelto. In caso di parità si terrà conto del miglior rendimento scolastico.

### **Art. 2 – COMPORTAMENTO CIVICO**

Gli alunni convittori sono tenuti ad un comportamento educato durante tutta la giornata, al rispetto di sé e degli altri (Educatore, personale ATA e compagni) e al corretto uso delle strutture e delle attrezzature.

### **Art. 3 - SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI DEI CONVITTO**

Gli spostamenti all'interno dell'Istituto devono avvenire in maniera ordinata evitando schiamazzi e quant'altro fosse contrario alle norme di una corretta educazione. Qualunque spostamento dovrà essere comunque autorizzato dall'educatore di turno, in modo particolare gli spostamenti da un piano all'altro.

### **Art. 4 – USO DELLA CONNESSIONE A INTERNET**

Le sale studio sono dotate di un computer collegato a Internet. Agli alunni è concesso di connettersi a Internet unicamente per motivi didattici. Le connessioni Internet effettuate con computer e cellulari personali saranno consentite con moderazione e non oltre le 22.30.

### **Art. 5 - VITTO**

Il vitto è uguale per tutti e deve essere consumato esclusivamente in mensa. A nessuno, fuorché per temporanea prescrizione del medico curante, è consentita alcuna deroga al regime dietetico comune. Gli alunni non possono assolutamente consumare durante i pasti, o ricevere in altri momenti della giornata, generi alimentari di qualsiasi natura provenienti dall'esterno.

È assolutamente vietato conservare alimenti deperibili nelle camere.

## **Art. 6 - REFETTORIO**

- Ogni convittore potrà occupare liberamente un posto a tavola, salvo diversa indicazione degli educatore;
- i pasti sono serviti dal personale della mensa e nessuno è autorizzato ad alzarsi dal posto senza permesso;
- si può conversare moderatamente a voce bassa;
- si è tenuti a rispettare le norme di una corretta educazione evitando posture scorrette, un linguaggio scurrile ed atteggiamenti irrispettosi nei confronti del personale;
- durante i pasti, gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato (non sono ammessi copricapo, ciabatte, canottiere e calzoncini);
- non è altresì consentito l'uso di apparecchi telefonici radiofonici portatili, al di fuori degli orari previsti.

## **Art. 7 - CAMERE**

- Ad ogni convittore è assegnato un posto in camera singola, doppia o tripla. Egli è responsabile della propria camera per quanto riguarda la pulizia, l'ordine e gli arredi;
- ogni mattina, prima di andare a scuola, i convittori dovranno riordinare la propria camera e rifare i letti;
- per ragioni di sicurezza è proibito usare nelle camere elettrodomestici, fornelli elettrici, piastre per capelli, stufe e ventilatori ecc.;
- nelle camere non sono consentiti assembramenti per evitare eventuali danni a persone e/o cose. Se autorizzati dall'educatore in ogni camera si potrà ospitare un solo compagno. Se si dovessero riscontrare danni agli arredi e non fosse identificato il colpevole, sarà considerato responsabile l'assegnatario della camera;
- ogni modifica della disposizione interna delle camere deve essere autorizzata dall'educatore;
- ogni convittore è tenuto a custodire scrupolosamente tutti gli effetti personali poiché il convitto non è responsabile di eventuali furti, danni o smarrimenti.

## **Art. 8 - ABBIGLIAMENTO**

- La cura dell'aspetto e dell'abbigliamento deve conformarsi alla dignità dell'istituzione.
- Andrà evitato di circolare a torso nudo, in mutande, di portare piercing e di tingersi e tagliarsi i capelli in Convitto.

## **Art. 9 - CORREDO**

Il convitto fornirà il materasso, il cuscino il copriletto, la coperta e la trapunta. La biancheria da letto (2 lenzuola e 2 federe, possibilmente bianche) dovrà essere portata da casa. Eventuali danni arrecati alla biancheria del convitto (strappi, tagli, imbrattature) saranno addebitati all'alunno assegnatario.

### **Art. 10 - DIVISA SPORTIVA**

Il Convitto Nazionale predispone per ogni alunno la tuta sportiva e la maglietta personalizzata con lo stemma dell'istituto. La stessa deve essere utilizzata dagli alunni per tutte le manifestazioni pubbliche all'interno e all'esterno del Convitto Nazionale.

Detta divisa deve essere indossata in occasione dei viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a convegni ed ogni altra occasione ufficiale segnalata dalla Direzione.

### **Art. 11 – SERVIZIO DI LAVANDERIA**

- La lavanderia interna si occupa del lavaggio, dell'asciugatura e della stiratura dei capi che gli alunni potranno quotidianamente nelle apposite ceste della biancheria sporca.
- Ogni convittore è tenuto a segnare con pennarello indelebile o meglio a far cucire sui suoi indumenti, il numero di matricola assegnato all'atto dell'iscrizione.
- Gli indumenti non dotati di numero o con numero illeggibile saranno affidati ogni 3 mesi all'educatore in servizio per essere consegnati ai proprietari.
- Al termine dell'anno scolastico gli indumenti non reclamati saranno devoluti in beneficenza.
- La biancheria intima dovrà essere di colore bianco per consentire lavaggi ad alte temperature, indispensabili per una corretta igiene;
- La lavanderia effettua lavaggi a livello industriale non idonei a capi delicati. Per tale motivo si sconsiglia vivamente di porre a lavare capi delicati e di valore in quanto il Convitto non si assumerà alcuna responsabilità nel caso dovessero subire danni durante i processi di lavaggio, asciugatura e stiratura.
- Per poter usufruire del servizio di lavanderia ogni convittore dovrà munirsi di due piccoli sacchi contrassegnati col proprio numero di matricola. In essi dovranno essere riposti i capi sporchi e un foglietto con l'elenco di ciò che si mette a lavare.
- Ogni giorno alle 11,00 le guardarobiere porteranno nella camera di ognuno la biancheria e il sacchetto lavati e stirati e il foglietto con l'elenco dei capi.

### **Art. 12 – USO DEI CELLULARI**

I cellulari dovranno essere utilizzati solo in determinate fasce orarie, evitando di arrecare disturbo ai compagni. È vietato l'uso dei cellulari nelle ore dei pasti, nelle ore di studio e dopo le 22.30.

### **Art. 13 – ASCENSORE**

È vietato l'uso dell'ascensore ai convittori, a eccezione di rari casi particolari (trasporto di bagaglio pesante, convittore temporaneamente impossibilitato a fare le scale) e comunque previa autorizzazione dell'educatore.

#### **Art. 14 - TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI**

In ottemperanza alla L. 11 novembre 1975 n. 584, e successive modifiche è fatto assoluto divieto di fumare all'interno dei locali del Convitto.

I trasgressori verranno perseguiti nei termini di legge e saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 15 – RIENTRO DOMENICALE**

Gli alunni che intendono cenare in convitto devono comunicarlo all'educatore la mattina del giorno prima (il sabato a colazione) e rientrare in istituto entro le 19.50. Eventuali defezioni dovranno essere comunicate entro le 18.00 della domenica.

Coloro che dovessero rientrare dopo l'ora di cena non usufruiranno del servizio mensa e dovranno essere in convitto al massimo entro le 22.00.

#### **Art. 16 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**

- La famiglia si impegna a prendere visione e firmare tutte le liberatorie e le diverse autorizzazioni inerenti l'attività didattica, formativa ed educativa.
- I genitori potranno incontrare gli educatori nell'ora messa a disposizione (1 volta al mese), su convocazione degli educatori o su loro diretta richiesta, in orario precedentemente concordato.
- Tutti gli operatori del Convitto Nazionale auspicano una stretta e costruttiva collaborazione al fine di predisporre un ambiente di apprendimento sereno e motivante per tutti gli alunni.

#### **Art. 17 – SERVIZIO INFERMERIA**

- In caso di indisposizione del convittore che ne renda impossibile la frequenza scolastica, l'infermiere, quando presente, si recherà a visitare lo stesso.
- In nessun caso il convittore malato potrà restare in convitto oltre il tempo necessario all'arrivo dei genitori o del tutore legale o di un loro rappresentante delegato, in quanto la struttura convittoriale non consente la degenza.
- Sentito il parere dell'infermiere, l'educatore di turno informerà la famiglia del convittore perché lo prelevi entro il più breve tempo possibile.
- Ai convittori è fatto divieto di custodire nelle proprie camere farmaci di qualunque genere; gli stessi dovranno essere consegnati unitamente all'infermiera unitamente a una prescrizione medica. L'infermiera fornirà agli educatori i farmaci necessari e le indicazioni sulla loro somministrazione.
- In caso di malessere del convittore durante l'orario scolastico, il Convitto non potrà garantire il ritiro dello stesso.

Tutti gli operatori del Convitto Nazionale auspicano una stretta e costruttiva collaborazione al fine di predisporre un ambiente di apprendimento sereno e motivante per tutti gli alunni.

## ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA

### **Art. 18 - SVEGLIA**

La mattina gli alunni sono svegliati dall'educatore alle ore 06.40 in modo che possano riordinare la camera e prepararsi per la colazione.

### **Art. 19 - COLAZIONE**

La colazione sarà servita dal personale di cucina dalle ore 07.00 alle ore 07.20.

### **Art. 20 – TEMPO SCUOLA**

Al termine della colazione gli alunni raggiungeranno autonomamente le scuole frequentate. Gli alunni del liceo interno raggiungono la scuola e rientrano nella sede di Via Manno, con il pulmino dell'istituto.

### **Art. 21 – PUNTUALITÀ A SCUOLA**

La posizione centrale della sede storica del Convitto consente agli alunni convittori di arrivare a scuola prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo gli alunni saranno giustificati per iscritto, in modo da non far perdere loro giorni di lezione, ma subiranno una sanzione disciplinare.

### **Art. 22 – USCITE ANTICIPATE O MANCATO INGRESSO A SCUOLA**

Gli alunni che per qualsiasi motivo (assemblea sindacale, assenza del docente ecc.) dovessero uscire prima o non dovessero entrare a scuola sono tenuti a rientrare in Convitto. In caso contrario saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

### **Art. 23 - PRANZO**

Gli alunni saranno accompagnati in mensa dall'educatore alle ore 13.30. La mensa resterà aperta per consentire il pranzo agli alunni frequentanti gli istituti esterni più lontani.

### **Art. 24 – RICREAZIONE**

La ricreazione si svolgerà nella sala giochi e nelle sale comuni.

- Non è consentito sporgersi dalle finestre, rincorrersi, organizzare o praticare giochi che potrebbero essere o diventare pericolosi.

- A discrezione dell'Educatore in servizio, è consentito trattenersi nella sala comune per guardare la TV.

Gli orari di ricreazione sono i seguenti:

**14.00 – 15.00**

**17.00 – 17.30**

**20.20 – 21.00**

### **Art. 25 - TEMPO STUDIO**

Dalle ore 15.00 alle 17.00 l'attività di studio si svolgerà nell'aula comune. I convittori che ne avranno necessità proseguiranno l'attività di studio nelle proprie camere. Nei corridoi e nelle camere dovranno evitarsi assembramenti e schiamazzi, nel rispetto di coloro che volessero studiare o riposare. Dopo le 17.30 chi ha terminato gli studi potrà trattenersi nell'aula comune per svolgere attività ricreative libere o programmate.

### **Art. 26 - DOCCE**

Potranno essere effettuate tutti i giorni, a partire dalle 17.00. Le docce non saranno consentite dopo le 22.00. I casi particolari saranno valutati singolarmente.

### **Art. 27 - USCITE**

Sono quelle in cui si lascia il Convitto escluse le uscite per recarsi a scuola o a casa.

Si distinguono in:

- a) **Uscite fisse:** per sport, corsi di recupero ecc. sono consentite, se autorizzate dalla Direzione, solo su richiesta scritta del genitore, che può anche essere inviata via fax;
- b) **Uscite saltuarie:** gli alunni possono lasciare il Convitto se prelevati dai genitori o dai loro delegati; sarà cura dei genitori evitare che le richieste in tal senso interferiscano con le attività di studio. Sono consentite uscite da soli per motivi familiari, visite mediche, acquisto di materiale didattico ecc. Saranno autorizzate solo su richiesta dei genitori, presentata per iscritto o via fax;
- c) **Uscite straordinarie:** sono quelle che riguardano uscite precedenti alle 17.45 e rientri successivi alle 19.40. Dovranno essere richieste alla Direzione con almeno due giorni d'anticipo e saranno consentite esclusivamente previa autorizzazione del Capo d'Istituto; non si accettano richieste telefoniche.
- d) **Libera uscita:** agli alunni meritevoli frequentanti l'ultimo triennio delle scuole superiori, se autorizzati dai genitori, può essere concesso dalla Direzione di uscire da soli. La libera uscita è fruibile esclusivamente nei giorni feriali, per due giorni alla settimana, dalle 17.50 alle 19.40.
- e) **Eccezionalmente** e con le medesime modalità, potrà essere concessa la libera uscita anche ad alunni del biennio delle scuole superiori particolarmente meritevoli ed affidabili. Agli alunni maggiorenni, con le medesime modalità, possono essere concessi tre giorni di libera uscita alla settimana, previo parere favorevole dell'educatore che la concederà sulla base della correttezza

del comportamento tenuto, dell'applicazione allo studio e della eventuale presenza di sanzioni disciplinari.

#### **Art. 28 – CENA**

La cena è servita dal personale di cucina dalle ore 19.50 alle ore 20.20.

#### **Art. 29 - FINE GIORNATA**

- a) Entro le 21.00 gli alunni dovranno prepararsi per la notte. L'educatore si assicurerà che tutto sia in ordine e spegnerà le luci dei corridoi.
- b) Dalle 21,00 alle 22,30 i convittori, a discrezione dell'Educatore, potranno dedicarsi al completamente delle attività di studio nelle proprie camere o eventualmente recarsi in sala comune per guardare la TV.
- c) Alle 22,30, o comunque al termine del programma televisivo, i convittori raggiungeranno le proprie camere per il riposo notturno.

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

## Art. 1 - SANZIONI DISCIPLINARI

**Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.**

Per quanto possibile, le sanzioni si devono ispirare al principio della riparazione del danno, che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nel Convitto, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, conferenze, ecc.).

## Art. 2 - ORGANI COMPETENTI E SANZIONI

- La sanzione, a seconda della gravità della mancanza disciplinare e del fatto che sia stata reiterata o meno, può essere comminata da:
  - a) L'**Educatore** in servizio,
  - b) Il **Rettore**,
  - c) La **Commissione di Vigilanza**. Essa è composta da: l'equipe educativa, il Rettore, un rappresentante dei genitori degli alunni convittori e un rappresentante degli alunni. Il rappresentante dei genitori e quello degli alunni sono eletti a scrutinio segreto, all'inizio dell'anno scolastico, tra coloro che si candidano. Gli eletti durano in carica tre anni. In caso di rinuncia dell'incarico o perdita dei requisiti utili per la candidatura, si procederà a nuova elezione. Per i rappresentanti dei genitori e degli alunni sono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati dal provvedimento).
  - d) Il **Collegio di Vigilanza**. Esso è composto da: il Rettore, che lo presiede, il collaboratore vicario del Rettore, un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione, due rappresentanti delle famiglie degli alunni convittori. I rappresentanti dei genitori sono eletti a scrutinio segreto, all'inizio dell'anno scolastico, tra coloro che si candidano. Gli eletti durano in carica tre anni. In caso di rinuncia dell'incarico o perdita dei requisiti utili per la candidatura, si procederà a nuova elezione. Per i rappresentanti dei genitori e degli alunni sono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati dal provvedimento).
- Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente deve irrogare i

seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- a) **Il richiamo verbale e scritto sul registro degli educatori** con privazione della libertà uscita e/o di permessi vari è comminato dall'educatore in servizio per:
1. scorrettezze lievi verso i compagni, i docenti o il personale non docente;
  2. disturbo durante le attività proposte;
  3. mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
  4. uso di apparecchiature non consentite o oggetti in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari, Pc, radio, ecc.) che non siano comunque lesive della privacy e/o dell'immagine del convitto;
  5. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
  6. allontanamento non autorizzato dai locali individuati dall'educatore per l'espletamento delle varie attività, esclusi gli spostamenti non autorizzati da un piano all'altro.
- b) **Il richiamo scritto sul registro di squadra** con privazione della libertà uscita, di permessi vari e comunicazione alla famiglia è comminato dall'educatore in servizio o dal Rettore per:
1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
  2. trasgressione della legge anti fumo.
- c) **L'allontanamento dal Convitto da uno a sette giorni** è comminato dalla Commissione di Vigilanza per:
1. danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri arredi o strutture scolastiche;
  2. violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
  1. recidiva della trasgressione della norma anti fumo.
  2. terza nota sul registro di squadra;
  3. assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
  4. turpiloquio, ingiurie e offese verso compagni, docenti e personale non docente;
  5. gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale;
  6. spostamento non autorizzato da un piano all'altro dell'edificio;
- d) **L'allontanamento dal Convitto da otto a quindici giorni** è comminato dalla Commissione di Vigilanza per:
1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
  2. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
  3. allontanamento dall'edificio scolastico, non autorizzato, durante le attività didattiche e formative;
  4. consumo e/o diffusione di bevande alcoliche;
  5. furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
  6. violazione della privacy degli altri alunni e/o del personale o comportamenti che siano

lesivi dell'immagine del convitto.

➤ **La recidiva dei comportamenti di cui alla lettera c) e le violazioni di cui alla lettera d), possono comportare la dichiarazione da parte della Commissione di Vigilanza, nella sua composizione ristretta ai soli educatori, della “non idoneità alla vita convittuale” e pertanto la non riconferma, per l'anno successivo, alla frequenza nell'Istituto.**

e) **L'allontanamento dal convitto oltre i quindici giorni** è comminato dal Collegio di Vigilanza quando ricorrono due condizioni:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, molestie di natura sessuale etc.);
- 2) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

f) **L'allontanamento dal convitto per l'intero anno scolastico** è comminato dal Collegio di Vigilanza quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

**Alcuni esempi:**

1. uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
2. violenza sessuale;
3. denuncia penale per fatti avvenuti all'interno o all'esterno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa;

### **Art. 3 - SANZIONI PECUNIARIE**

Una sanzione pecuniaria è prevista in caso di danni arrecati dall'alunno convittori e in caso di trasgressione della normativa antifumo.

- Qualora un alunno sia causa per incuria o dolo del danneggiamento di beni del convitto, del personale o degli altri alunni, subirà sia una sanzione disciplinare che pecuniaria.

La sanzione pecuniaria sarà inflitta dal Rettore, valutata l'entità del danno e dovrà essere corrisposta al Convitto dalla famiglia dell'alunno, attraverso una delle seguenti modalità:

- ✓ **bonifico bancario.** Beneficiario: “Convitto Nazionale, numero c/c IT 65 S 07601 04800000011219094;
- ✓ **conto corrente postale** n°11219094.
- In caso di trasgressione della normativa antifumo l’alunno subirà sia una sanzione disciplinare che pecuniaria.  
La sanzione pecuniaria va da un minimo di €. 27,50 fino a un massimo di €. 275,00 per le aggravanti previste dalla legge. La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.  
Essa dovrà essere corrisposta al Convitto, dalla famiglia dell’alunno, attraverso una delle seguenti modalità:
  - ✓ **bonifico bancario** - beneficiario - “Convitto Nazionale, numero c/c IT 65 S 07601 04800000011219094;
  - ✓ **conto corrente postale** n°11219094

#### **Art. 4 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

- 1) Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
  - ✓ contestazione dei fatti da parte dell’Insegnante, dell’Educatore o del Rettore;
  - ✓ esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
  - ✓ decisione.
- 2) Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
- 3) Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dal Convitto Nazionale o il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
- 4) Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
- 5) In caso di sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione ai genitori, a cura del Rettore o del coordinatore di sede.

#### **Art. 5 - IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA**

- Per quanto attiene **all’impugnazione** delle sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal D.P.R. 235/07 sono finalizzate a garantire da un lato “**il diritto di difesa**” degli studenti e, dall’altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.
- L'Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Rettore e si compone, per la scuola secondaria di secondo grado da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori; per la scuola secondaria di primo grado, invece, da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori e da due rappresentanti eletti dai genitori.
- Inoltre per i rappresentanti vengono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati al provvedimento).
- Il funzionamento dell'Organo di Garanzia ha validità con almeno 1 rappresentante di ogni categoria (insegnanti, educatori, genitori e studenti).
- L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

#### **Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249/98, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato che presiede l'Organo di Garanzia Regionale.

Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto, di norma, per la scuola secondaria di secondo grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di primo grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze

istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 -comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

(Norme finali)

*Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.*

*Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.*

*Il presente Regolamento per il settore convitto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e diventa vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.*

*Il presente Regolamento è pubblicato nel sito del Convitto Nazionale all'indirizzo [www.convitto.cagliari.it](http://www.convitto.cagliari.it)*

Da compilare e restituire ai Coordinatori di Sede

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
genitore dell'alunno/a \_\_\_\_\_  
frequentante la classe \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ della Scuola \_\_\_\_\_  
del Convitto Nazionale *Vittorio Emanuele II* di Cagliari

**DICHIARA**

di aver ricevuto il Regolamento di Istituto e di aver letto tutte le norme che lo compongono di condividere le coordinate educative enunciate e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione.

Firma del Genitore  
(o di chi ne fa le veci)

\_\_\_\_\_

Firma dell'allievo

\_\_\_\_\_

Cagliari, \_\_\_\_\_